

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO COMUNALE

SUGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 31 DEL 29/07/2010**

INDICE

Capo I- Norme generali

- Articolo 1- Principi Generali
- Articolo 2- Definizioni
- Articolo 3- Durata ed efficacia delle D.I.A.
- Articolo 4- Revoca, decadenza, sospensione delle comunicazioni, denunce e/o dichiarazioni
- Articolo 5- Requisiti morali dell'esercente
- Articolo 6- Giochi d'azzardo
- Articolo 7- Utilizzo degli apparecchi
- Articolo 8- Informazione al pubblico

Capo II- Norme delle Sale giochi

- Articolo 9- Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi
- Articolo 10- Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi
- Articolo 11- Dichiarazione di inizio attività per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati
- Articolo 12- Trasferimento di sede
- Articolo 13- Esercizio dell'attività
- Articolo 14- Subingresso
- Articolo 15- Variazione di superficie
- Articolo 16- Orari

Capo III- Degli apparecchi installati all'interno degli esercizi di cui al comma 3° dell'art.110 del T.U.L.P.S.

- Articolo 17- Esercizio dell'attività
- Articolo 18- Dichiarazione di installazione di apparecchi e congegni di intrattenimento e svago all'interno degli esercizi di cui al comma 3° dell'art. 110 del T.U.L.P.S.
- Articolo 19- Orari

Capo IV- Delle sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni

- Articolo 20 - Sanzioni
- Articolo 21 - Norme Transitorie
- Articolo 22 - Norme Finali e abrogazioni

Capo I

Norme generali

Articolo 1

Principi Generali

1. Il presente regolamento disciplina :

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione della sale da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi");
- b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del TULPS da installarsi negli esercizi ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.

Articolo 2

Definizioni

Al fine del presente regolamento si considerano per:

- a) **apparecchi di cui art.110 com 6 del TULPS**: quegli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera i 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori la 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;
- b) **apparecchi di cui art.110 com 7 lett. a) del TULPS**: quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale, strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. In nessun caso tali apparecchi possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;
- c) **apparecchi di cui art.110 com 7 lett. b) del TULPS**: quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento

o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, tutti gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1° Gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi per i quali entro il 31 Dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla-osta dell'AAMS tale disposizione si applica dal 1 Maggio 2004.

- d) **apparecchi di cui art.110 com 7 lett. c) del TULPS**: quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategia, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
- e) **Gioco d'azzardo**: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;
- f) **Esercizi autorizzati ex artt.86 e 88 del del TULPS**: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art.86 e 88 del TULPS gli esercizi indicati al comma 3° dell'art.110 del TULPS;
- g) **Esercizi autorizzati ex artt.86 e 88 del del TULPS**: la tabella deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco vidimata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;
- h) **Tariffa del biliardo**: Nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori;
- i) **Intrattenimento**: l'insieme di modalità e sequenze di gioco;
- j) **Costo della partita**: il valore espresso in euro per ciascuna partita;
- k) **Gestore**: chi esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

- l) **Esercente**: il titolare di esercizio oggetto di autorizzazioni e/o licenze di cui agli art.86 e 88 del TULPS;
- m) **Utente**: utilizzatore di apparecchio da trattenimento e svago(il giocatore);
- n) **Apparecchio o congegno**: il complesso di dispositivi destinati al gioco,comprensivo tra l'altro della struttura esterna,di eventuali periferiche di gioco,dei circuiti elettronici,nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica,se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- o) **Abilità**:la capacità-fisica,mentale o strategica- richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;
- p) **Apparecchio contiguo**: due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri misurati nel punto più vicino tra loro;
- q) **Giochi da tavolo**:si intendono per giochi da tavolo quelli tipo risiko,monopoli,scacchi,dama,ecc..
- r) **Area specificatamente dedicata**: area non contigua appositamente destinata agli apparecchi di cui all'articoli 110 commi 6 e 7b) perimetrata e segnalata.

Articolo 3

Durata ed efficacia delle dichiarazioni di inizio attività

1. Le dichiarazioni di cui all'art 19 della L.241/90 sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
2. Determinano l'efficacia della DIA:
 - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
 - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) Il possesso della tabella dei giochi proibiti.
3. La Dichiarazione di inizio attività produttiva, la dichiarazione di installazione di apparecchi, la tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa di prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.

Articolo 4

Revoca, decadenza, sospensione delle comunicazioni, denunce e/o dichiarazioni

1. Le D.I.A. perdono la loro efficacia qualora:
 - a) il titolare dell'esercizio perde i requisiti di cui all'art.5 del presente regolamento;
 - b) ai sensi dell'art. 99 del TULPS il titolare dell'esercizio, senza darne comunicazione all'amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;

- c) l'esercizio non sia riattivato nel periodo di chiusura comunicato che comunque non può essere superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- d) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art.153 del regolamento di attuazione del TULPS;

- e) il titolare dell'esercizio è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art.110 com 9 del TULPS;
- f) vengono meno i requisiti richiesti ai fini edilizi ed igienico sanitari. In tal caso la revoca è proceduta da un provvedimento di sospensione della attività per una durata non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare deve ripristinare i requisiti di cui sopra;
- g) se non sono rispettati gli orari, i turni di apertura o chiusura o altre limitazioni che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.

Articolo 5 **Requisiti Morali dell'esercente**

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva della società devono possedere i seguenti requisiti:

- non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
- non aver mai riportato una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto colposo fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
- non essere mai stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni della legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia).

Articolo 6 **Giochi d'azzardo**

1. I giochi devono essere leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
3. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici,semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Articolo 7 Utilizzo degli apparecchi

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare dell'esercizio è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
 - Ai minori di anni 16, quanto non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - Ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui ai commi 6 del TULPS;

Articolo 8 Informazioni al pubblico

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 7.
2. Deve essere esposto, in modo chiaro e bene visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS;
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la dichiarazione di cui all'art. 19 della Legge 241/90.
6. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti da Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
7. Come disposto dall'art.18 del regolamento d' attuazione di TULPS le insegne , le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti, l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

Capo II

Norme delle sale giochi

Articolo 9

Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi, è soggetta a Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi della Legge 241/90.
2. La ricezione della D.I.A. è comunicato al Prefetto ed al Questore.

Articolo 10

Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi

1. L'apertura di una sala giochi è consentita quando:
 - a) siano installati non meno di 10 apparecchi di cui all'art.110 del TULPS;
 - b) nel caso di soli biliardi, il numero non sia inferiore a quattro;
 - c) quando la superficie del locale non sia inferiore a 100 mq al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino;
 - d) quando il locale non sia ubicato in ,o confinante con, edifici di civile abitazione;
 - e) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
 - f) in ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art.110,commi 6 e 7b), ogni 5 metri quadrati di superficie del locale;
 - g) il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 di cui all'art.110 comma 6 e 7b) del TULPS non può comunque essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso;
 - h) gli apparecchi o congegni previsti all'art.110 commi 6 e 7b)di TULPS sono collocati in aree specificatamente dedicate;
 - i)la superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie calpestabile al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini;
 - j)sono rispettate le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale e la dotazione parcheggi indicata nel Piano Governo del territorio;
 - k) non è consentita l'apertura di sale giochi all'interno del Centro storico cittadino individuato con la Zona A del vigente Piano Governo del territorio.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
- 4.La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, caserme, oratori,ospedali,uffici pubblici per la prevenzione dipendenze,case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, centri aggregativi, è fissata in metri 300, misurati sul

percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini fra di loro.

5. Nelle sale giochi può essere autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 11

Dichiarazione Inizio Attività per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati

1. La Dichiarazione di Inizio Attività per l'apertura di una sala giochi dovrà contenere :

- a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale del richiedente e la partita IVA, se trattasi di società;
- c) l'ubicazione e l'eventuale insegna di esercizio;
- d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi di cui al precedente art. 10;

2. Alla D.I.A. dovranno essere allegati:

- a) gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente 1934 è sufficiente allegare la visura catastale, dalla quale risulti la destinazione d'uso, una dichiarazione di un tecnico che certifichi che non siano state apportate modifiche strutturali da quella data.
- b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da tecnico abilitato ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;
- c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
- d) certificato prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- e) certificato di agibilità dell'edificio;
- f) relazione tecnica di professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri e/o dei periti industriali che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'interno 19.08.1996 contenente la relazione relativa al piano di emergenza (N.B. la relazione in questione dovrà inderogabilmente contenere la seguente dichiarazione "In relazione all'art. 141 del R.D.635/1940 modificato D.P.R. 311/2001 si attesta che il luogo di cui trattasi ha capienza inferiore alle 200 persone e che lo stesso risponde alle regole tecniche ...), se lo stesso accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione di Vigilanza.
- g) copia del documento di identità in corso di validità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
- g) le copie dei nulla osta - rilasciati dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;

h) la “Relazione di impatto acustico” di cui all’art. 8, Legge n° 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico) ed alla Legge regionale 13/2001 (D.G.R. VII/8313 del 08.03.2002) redatta da tecnico abilitato.

i) qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da tecnico abilitato;

l) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;

m) autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;

3. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sono accertati, anche a campione, da parte dell’ufficio comunale competente.

4. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l’archiviazione della pratica.

Articolo 12 Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell’attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, caserme, ospedali, cimiteri, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, alla superficie minima, ed alla destinazione d’uso dei locali stessi.

2. La D.I.A. per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ad allegare i documenti indicati ai precedenti articolo 11 e seguenti.

Articolo 13 Esercizio dell’attività

Per le sale giochi autorizzate:

1. Qualora siano installati apparecchi di cui ai commi 6 e 7b) dell’art. 110 del TULPS deve essere rispettato il numero massimo stabilito dalla normativa vigente in materia;

2. Il numero di apparecchi o congegni appartenenti all’art. 110 comma 6 e 7b) del TULPS non deve essere superiore al numero complessivo di apparecchi di altre tipologie.

3. Gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 e 7b) del TULPS devono essere collocati in aree specificamente dedicate.

4. La superficie massima occupata dai giochi non può superare il 60% della superficie utile dl locale.

Articolo 14 Subingresso

1. In caso di subentro, per acquisto o affitto, in una azienda o ramo di azienda, la relativa comunicazione, deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni

dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto di subentro, utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o sul sito internet del comune.

2. La comunicazione dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale del richiedente e la partita Iva, se trattasi di società;
- c) l'ubicazione e l'eventuale insegna d'esercizio;

Alla D.I.A. dovranno essere allegati :

- a) Dichiarazione che non siano state apportate modifiche ai locali utilizzati;
- b) Planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;
- c) Dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
- d) Certificato prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- e) Certificato agibilità dell'edificio;
- f) Che sia rispettato il 60% di superficie massima occupabile dai giochi;
- g) Relazione tecnica di professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri e/o periti industriali che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno 19.08.1996 contenente la relazione relativa al piano di emergenza, se lo stesso accoglie fino a 200 persone;
- h) Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione di vigilanza;
- i) Copia autentica dell'atto di acquisto/affitto azienda oppure certificazione del Notaio;
- j) Come disposto dall'art. 12 bis del Regolamento attuativo del TULPS, come introdotto da DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- k) Copia del documento d'identità in corso di validità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso, il subentrante non può esercitare l'attività.

Articolo 15

Variazione di superficie

1. La comunicazione per variazione di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi dovrà essere redatta utilizzando la modulistica presente presso gli uffici comunali o sul sito internet del comune.
2. La comunicazione deve contenere:
 - a) Generalità del richiedente;
 - b) Che i locali oggetto di ampliamento non siano ubicati in, o confinanti con, edifici di civile abitazione;
 - c) Che siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
 - d) Che siano rispettate le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale;
 - e) Che sia rispettato il 60% di superficie massima occupabile dai giochi;
 - f) Che sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110 comm. 6 e 7b) siano collocati in aree specificamente dedicati;
3. La comunicazione deve allegare i seguenti documenti:
 - a) Planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinazioni funzionali delle stesse e le nuove disposizioni degli apparecchi, con particolare attenzione per quelle degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art.110 comma 6 e 7b);
 - b) Gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso della nuova superficie occupata;
 - c) Dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
 - d) Certificato prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
 - e) Certificato agibilità dell'edificio;
 - f) Relazione tecnica di professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri e/o periti industriali che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno 19.08.1996 contenente la relazione relativa al piano di emergenza, se lo stesso accoglie fino a 200 persone;
 - g) Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione di vigilanza;
 - h) La certificazione di impatto acustico di cui all'art. 8 legge n° 447/1995 e LR 13/2001 redatta da tecnico abilitato;
 - i) Qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99 redatta da tecnico abilitato;
 - j) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - k) Eventuali nulla osta dei nuovi apparecchi installati;

Articolo 16

Orari

L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza del sindaco che potrà stabilire orari differenziati, anche a seconda della zona di ubicazione, delle sale da gioco sulla scorta dei seguenti indirizzi:

1. Apertura non prima delle ore 09.00 e chiusura non oltre le 24.00;
2. L'orario di chiusura si riferisce al giorno in cui è iniziata l'apertura;

3. Dopo la chiusura non dovrà essere permesso l'ingresso di nuovi avventori, ma dovrà essere consentito a quelli che già si trovano all'interno della struttura di completare le attività in corso di svolgimento. In ogni caso il deflusso degli avventori deve essere completato entro e non oltre 15 minuti dopo l'orario di chiusura;
4. Le sale da gioco devono osservare almeno un giorno intero di chiusura alla settimana.

Capo III

Degli apparecchi installati negli altri esercizi commerciali o pubblici, o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni indicati all'art.110 comma 3° del TULPS.

Articolo 17

Esercizio dell'attività

1. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali di cui all'art.110 comma 3° del TULPS è soggetta a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della L.241/90;
2. Nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari, circoli con somministrazione ai soci, agenzie di raccolta scommesse per conto dei concessionari non possono essere installati più di 6 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art.110 del TULPS;
3. Negli alberghi non possono essere installati più di 7 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art.110 del TULPS;
4. Nelle agenzie di raccolta scommesse non possono essere installati più di 9 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art.110 del TULPS;
5. Non concorrono a formare limite numerico, i giochi da tavolo (es. risiko, monopoli, scacchi, dama) e i giochi di carte;
6. I biliardi concorrono a formare i limiti numerici di cui sopra ed in tali esercizi possono essere installati fino ad un massimo di 3;
7. Qualora siano installati apparecchi di cui ai commi 6 e 7b) dell'art. 110 del TULPS occorrerà rispettare il seguente numero massimo:
 - a) In ciascun bar ed esercizi assimilabili sono installabili, in relazione alla superficie di somministrazione un apparecchio o congegno ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq, fino ad un massimo pari a 4. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate;
Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

- b) In ciascun ristorante ed esercizi assimilabili sono installabili, in relazione alla superficie di somministrazione un apparecchio o congegno ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq, fino ad un massimo pari a 4. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate;
Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
- c) Negli esercizi che svolgono congiuntamente attività di bar e di ristorazione in un unico locale, anche composto di più sale comunicanti, il numero massimo di apparecchi installati è determinato in relazione ai criteri di cui alla precedente lettera a). Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate;
Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
- d) In ciascun albergo o esercizio assimilabile sono installabili, in relazione al numero di stanze un apparecchio o congegno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità di ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate;
Possono essere installati fino ad un massimo di 7 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS sono collocabili in aree specificamente dedicate
- e) In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio autorizzato ai sensi dell'art. 88 del TULPS, sono installabili, in relazione alla superficie del locale un apparecchio o congegno ogni 15 mq di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq, fino ad un numero massimo pari a 8. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate;
Possono essere installati fino ad un massimo di 9 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

- f) In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art.88 del TULPS, sono installabili, in relazione alla superficie del locale un apparecchio o congegno ogni 15 mq di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq, fino ad un numero massimo pari a 4. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate;
Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 com 6 e 7b) del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

- g) In ciascun circolo privato, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001, si osservano le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) b) e c) con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.
Non sono stabiliti limiti numerici per le aree diverse da quelle di somministrazione, nelle quali possono essere installati solo apparecchi diversi da quelli di cui all'art. 110 del TULPS com 6) e 7b).
8. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art.110 del TULPS ai commi 6 e 7b) in locali o aree diverse da quelle della somministrazione.
9. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7b) del TULPS non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole, od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
10. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco di qualunque specie all'esterno dei locali inerenti l'attività prevalente.
11. Sono considerati esercizi commerciali ed aree aperte al pubblico di cui al comma 3° dell'art. 110 del TULPS esclusivamente le attività disciplinate dal D.lgs 114/1998.

Articolo 18

Dichiarazione di inizio attività di installazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago all'interno degli esercizi indicati all'art.110 comma 3° de TULPS.

1. La dichiarazione di installazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi, che vale ai sensi dell'art. 86 del TULPS, deve essere presentata utilizzando la modulistica presso i competenti uffici comunali o sul sito internet del comune.

2. Nella dichiarazione devono essere indicati e/o allegati :
 - Dati anagrafici del richiedente e l'eventuale ragione sociale;
 - Il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
 - L'ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
 - Il numero dell'autorizzazione comunale in possesso;
 - La tipologia di attività svolta;(bar, ristorante, albergo, ecc...);
 - Autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
 - Una dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente Regolamento;
 - La planimetria del locale con l'indicazione della superficie;
 - Dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art.110 commi 6 e 7b) del TULPS non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
 - Nulla-osta rilasciati dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato per gli apparecchi installati;
 - Copia del documento d'identità in corso di validità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
3. L'eventuale rigetto della DIAP è comunicato al richiedente con le motivazioni del mancato accoglimento.

Articolo 19

Orari

L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli altri esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS è disciplinato, con apposita ordinanza del Sindaco sulla scorta dei seguenti indirizzi:

- Utilizzo non prima delle ore 09.00 e non oltre le ore 24.00;
- Si potrà stabilire orari differenziati di utilizzo di tali apparecchi, anche a seconda della zona di ubicazione del Pubblico esercizio.

Capo IV

Delle sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni

Articolo 20

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221-bis del TULPS.
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 100,00 a 500,00 Euro;
3. Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o della chiusura dell'esercizio.

4. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 del TUPLS, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 è il titolare di licenza, la stessa è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/81, è revocata.

Articolo 21 Norme Transitorie

Le autorizzazioni per le sale giochi rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate ad eccezione di quanto autorizzato in ordine agli orari di esercizio, alla cui determinazione dovrà provvedere il Sindaco ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 19. Il relativo provvedimento dovrà indicare

anche i tempi per l'adeguamento delle attività esistenti alla nuova disciplina degli orari di esercizio;

E' fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine al numero massimo degli apparecchi installabili in tali esercizi.

I titolari dei pubblici esercizi autorizzati ex art. 86 e 88, devono adeguarsi alla disposizione del presente regolamento a decorrere del 01 Settembre 2010.

Articolo 22 Norme Finali e abrogazioni

Per tutto ciò che non è espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, ed in particolare agli strumenti urbanistici quanto alla compatibilità delle localizzazioni nonché alla individuazione e al rispetto dei parametri/vincoli urbanistici ed edilizi.

Il presente regolamento comunale entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. All'entrata in vigore del presente regolamento decadono eventuali dispositivi contrari al presente Regolamento.